

**Decreto federale
che approva la Convenzione di Budapest
concernente il contratto di trasporto di merci
per navigazione interna
(CMNI)**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 2003²,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

¹ In occasione della ratifica, il Consiglio federale consegna una dichiarazione conformemente all'articolo 30 paragrafo 1 della Convenzione, secondo la quale la Svizzera non applica la Convenzione alle sue idrovie nazionali, comprese le acque confinarie, ad eccezione del Reno nel tratto dal confine svizzero sino a Rheinfelden.

² In occasione della ratifica, il Consiglio federale consegna una dichiarazione conformemente all'articolo 31 lettera a della Convenzione, secondo la quale la Svizzera applica la Convenzione anche a trasporti di merci sul Reno, nel tratto dal confine svizzero sino a Rheinfelden.

³ Il Consiglio federale è autorizzato a consegnare eventualmente una dichiarazione conformemente all'articolo 32 paragrafo 1 della Convenzione.

⁴ Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare completamente o in parte le dichiarazioni summenzionate, se non sono più opportune o sono divenute prive di oggetto.

Art. 3

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS 101

² FF 2003 3425